

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
X	AMPLIAMENTO SUP.

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e gli artt. 8 e 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la concessione demaniale marittima portante n. reg. 04-08 Anno 2021 rep. n. 1880 del 03/12/2021, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 06/12/2021 al n. 2138 serie 1, rilasciata a favore della società Fiore s.r.l., C.F./P.IVA 01213190695 con sede legale in Ortona (CH), Via Cervana snc, avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 6069,00 nel Comune di Ortona e precisamente in ambito portuale, allo scopo di mantenere un capannone ad uso deposito e uffici di mq 1615,00; un capannone a uso deposito di mq 1558,00; una tettoia di collegamento tra i predetti capannoni di mq 170,00 e un'area scoperta di mq 2.726,00, con scadenza prevista al 31/12/2025;

Vista l'istanza presentata dalla società Fiore s.r.l., C.F./P.IVA 01213190695, con sede legale in Ortona (CH), Via Cervana snc, legalmente rappresentata dal Sig. Garraffo Stefano, assunta al prot. nn. ARR-16302-23_12_2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisita a prot. ARR-16419-28_12_2021 relativamente alla richiesta di variazione ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav. del contenuto della licenza n. 04-08 Anno 2021 rep. 1880 del 03/12/2021 di cui sopra, al fine di ottenere l'ampliamento dell'area già assentita di un'ulteriore superficie scoperta pari a mq 1691,00, ricadente su parte della particella 4266 del fg. 26 per l'esecuzione di opere di recinzione al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Port Facility Security Plan dell'impianto portuale denominato "Merci" ITOTN0001 approvato con Decreto n.155 del 26/11/2021.

Vista la pubblicazione della domanda in data 31/12/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita a prot.n. ARR-587-del 20/01/2022;

Vista la nota acquisita a PAR-000010- 04_01_2022 con cui la Direzione Amministrativa - Divisione Security, Safety e Servizi all'utenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, non ha ravvisato la necessità di introdurre ulteriori prescrizioni rispetto a quanto già contenuto nel Port Facility Security Plan dell'impianto portuale denominato "Merci" ITOTN0001 approvato con Decreto n. 155 del 26/11/2021, come già comunicato al concessionario con nota prot. PAR- 9259 del 22/12/2021;

Visto il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot. 615 del 12/01/2022 acquisita a prot. ARR-269 del 12/01/2022 al rilascio della predetta licenza suppletiva, subordinato alla condizione che le nuove recinzioni perimetrali, utili a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Port Facility Security Plan (che escludono l'accesso diretto in banchina al concessionario), dovranno essere completate nel più breve tempo possibile e, comunque,

entro il termine massimo di 30(trenta) giorni dall'adeguamento del titolo concessorio, con prescrizione che nelle more dovranno attuarsi adeguate misure alternative di protezione dell'area, da accessi non autorizzati, da parte del PFSO.

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Ortona – 3° Settore – Attività Tecniche e Produttive prot. 3680 del 28/01/2022 acquisito a prot. ARR- 999 del 28/01/2022;

Visto il nulla osta doganale rilasciato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 347/1900 (T.U.L.D.), dall'Agenzia delle Dogane di Pescara recante prot. 216/RU del 04/01/2022 per l'ampliamento dell'area in concessione, acquisito a prot. ARR-000210-10_01_2022;

Vista, altresì, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 347/1900 (T.U.L.D.), dall'Agenzia delle Dogane di Pescara recante prot. 237/RU del 04/01/2022 per la realizzazione delle opere proposte dalla Ditta concessionaria, acquisito a prot. ARR-000210-10_01_2022, con efficacia condizionata al conseguimento, da parte della società concessionaria, di tutte le autorizzazioni facenti capo agli Enti competenti.

Vista la delibera n. 07 in data 10/02/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Vista l'appendice di polizza fidejussoria n. Z074273/W51786 rilasciata da Zurich Insurance plc e sottoscritta digitalmente dalle parti con integrazione dell'importo originariamente garantito dell'ulteriore somma di €6.500,00.

Vista la quietanza di avvenuto pagamento, datata 16/02/2021, del canone per l'anno 2022, pari a €3.162,54, giusta atto di accertamento n. 04-04/22 dell'11/02/2022

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 22/01/2022 ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n.159/2011 PR_CHUTG_Ingresso_0005430_20220121 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARR-925-27_01_2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

a **FIORE S.R.L.**

codice fiscale 01213190695

che interviene alla firma del presente atto in persona del legale rappresentante sig. Garraffo Stefano, l'**ampliamento dell'area** già assentita con concessione demaniale marittima portante reg. n. 04-08/2021 del 03/12/2021, rep. n. 1880, **dell'ulteriore superficie scoperta di mq 1691,00 ricadente su parte della particella 4266 del fg. 26 per l'esecuzione di opere di recinzione, come da relazione tecnica asseverata datata 21/12/2021 a firma del Geom. Giancarlo Costanzo (acquisita a prot. ARR-16302-23_12_2021) al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Port Facility Security Plan dell'impianto portuale denominato "Merci" ITOTN0001 approvato con Decreto n.155 del 26/11/2021 e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento e in corrispettivo della presente licenza suppletiva:**

Canone annuo dovuto anno 2022= **€3.162,54 (Euro tremilacentosessantadue/54)** e salvo conguaglio da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza reg. n. 04-08/2021 del 03/12/2021, rep. n. 1880 cui accede, quindi **con scadenza alla data del 31/12/2025.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata, oltre alle prescrizioni già riportate nella licenza reg. n. 04-06/2021 del 03/12/2021, rep. n. 1880 che qui si intendono integralmente richiamate, alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Rispetto di quanto già previsto con la licenza reg. n. 04-06/2021 del 03/12/2021, rep. n. 1880;
- 2) Il concessionario si impegna a osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 3) Il Concessionario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Port Facility Security Plan dell'impianto portuale denominato "Merci" ITOTN0001 approvato con Decreto n. 155 del 26/11/2021, secondo quanto comunicato con nota prot. PAR-000010-04_01_2022, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare.
- 4) Il Concessionario si impegna a ultimare le nuove recinzioni perimetrali, utili a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Port Facility Security Plan (che escludono l'accesso diretto in banchina al concessionario), nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30(trenta) giorni dalla sottoscrizione del titolo concessorio.
- 5) Il Concessionario, si impegna, nelle more della realizzazione e ultimazione delle recinzioni perimetrali, ad attuare adeguate misure di protezione dell'area da parte del PFSO, da accessi non autorizzati. Tali misure dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona.
- 6) Il Concessionario si impegna a presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente licenza, istanza di autorizzazione all'apertura o mantenimento di passo carraio in corrispondenza di eventuali cancelli installati sull'area demaniale assentita secondo le modalità individuate dall'art. 13 bis del vigente Regolamento di Amministrazione Demanio, da ultimo modificato e integrato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 22/2021.
- 7) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, ove dovuto;
- 8) Il concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento e allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., ove previsto dalla vigente normativa, nonché agli adempimenti volti alla tutela ambientale evitando qualsivoglia tipologia di contaminazione provvedendo ad attivare le necessarie misure di mitigazione di emissione di polveri e/o altro materiale, per come previsto dalla richiamata normativa;
- 9) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso le Amministrazioni competenti ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale
- 10) Gli oneri e le spese di eventuali allacci e utenze sono a carico del concessionario;
- 11) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;

- 12) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 13) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 14) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 15) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 16) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 17) Il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi imposti ai sensi del D.lgs. n. 81/2001 per i luoghi di lavoro e degli obblighi di cui al comma 6 art. 4 del DPR 151/2011.
- 18) Sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri Enti Istituzionali competenti ivi comprese le condizioni dettate dalla Capitaneria di Porto di Ortona e dall'Agenzia delle Dogane.
- 19) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 20) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificato e approvato da ultimo con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 29/09/2021. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 21) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 22) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 23) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 253,00 alle spese relative ai valori bollati per euro 174,00 tramite versamento virtuale mediante F24.**

IL CONCESSIONARIO
 FIORE S.R.L.
 Garraffo Stefano
 Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale: fioreortona@legalmail.it

Ancona, 17/02/2022

IL CONCESSIONARIO
 FIORE S.R.L.
 Garraffo Stefano
 Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
 Giovanni Pettorino
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
 Firmato digitalmente

Ancona il 20-2-22 al n° 324 serie 1
 con l'esenzione di euro 427

L'UFFICIALE ROGANTE
 Avv. Gabriele Lucchini
 Firmato digitalmente

L'Ufficial Rogante
 Avv. Gabriele Lucchini

PROSPETTI E SEZIONI DELLA RECINZIONE DA REALIZZARE
scala 1:50

